



REGOLAMENTO ISCRIZIONI, CANCELLAZIONI, TRASFERIMENTI E RILASCIO CERTIFICAZIONI

Art. 1 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE (legge 3/2018):

- a) avere il pieno godimento dei diritti civili;
- b) essere in possesso del prescritto titolo ed essere abilitati all'esercizio professionale in Italia;
- c) avere la residenza o il domicilio o esercitare la professione nella circoscrizione dell'Ordine

Fermo restando quanto disposto dal [decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206](#), in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, possono essere iscritti all'albo gli stranieri in possesso dei requisiti di cui sopra, che siano in regola con le norme in materia di ingresso e soggiorno in Italia

Art. 2 - MODALITÀ DI ISCRIZIONE

l'iscrizione all'albo dei Fisioterapisti avviene attraverso procedura telematica.

Il Professionista che intende iscriversi all'albo deve registrarsi alla piattaforma Alboweb al seguente link <https://iscritto.alboweb-fnofi.net/registry/create> e inserire una nuova domanda di iscrizione seguendo la procedura guidata.

Dal momento dell'inserimento della nuova domanda l'iscrivendo è tenuto a completare la procedura, in difetto la suddetta condotta verrà considerata come rinuncia tacita alla stessa e la domanda sarà annullata.

All'atto dell'iscrizione l'istante dovrà indicare:

1. l'Albo in cui intende iscriversi;
2. Stato occupazione (occupato, non occupato);
3. Provincia di competenza (residenza oppure provincia di lavoro prevalente);
4. Titolo abilitante selezionandolo da una lista predefinita dei dati dell'ente che ha rilasciato il titolo di studio;
5. Ente che ha rilasciato il titolo, comune di rilascio del titolo e anno di rilascio del titolo;
6. Dichiarazione di pieno godimento dei diritti civili;
7. Dichiarazione di eventuali carichi pendenti;

Dovrà inoltre caricare all'interno della piattaforma

- copia del codice fiscale in corso di validità
- copia del documento di identità in corso di validità
- autocertificazione del titolo di studio sottoscritta
- copia conforme all'originale del titolo abilitante

Al momento dell'iscrizione sono dovuti i seguenti Tributi:

- Diritti di Segreteria (secondo quanto stabilito per l'anno in corso)



- Tassa di prima iscrizione (secondo quanto stabilito per l'anno in corso)
- Tassa di concessione governativa pari a euro 168,00
- Imposta di bollo da euro 16,00 da apporre alla domanda di iscrizione, debitamente annullata.

La normativa vigente prevede l'obbligo per tutti i professionisti iscritti all'Ordine di essere in possesso di una casella PEC, che l'ordine provvede ad attivare. Qualora l'iscritto sia già in possesso di una PEC personale dovrà comunicarne gli estremi.

Ogni iscritto è tenuto all'aggiornamento professionale, come previsto dalla normativa vigente e dal Codice Deontologico. Tutte le informazioni relative all'argomento sono reperibili sul sito del Ministero della salute nella sezione dedicata all'ECM. Coloro che si iscrivono per la prima volta all'Ordine sono esonerati da questo obbligo per l'anno (solare) di iscrizione ed eventuali crediti maturati non possono essere utilizzati per l'anno successivo. Coloro che si reinscrivono, invece, non sono esonerati.

Art.3 - ISCRIZIONE CITTADINI EXTRACOMUNITARI IN POSSESSO DI TITOLO CONSEGUITO IN ITALIA

Gli Ordini possono iscrivere all'Albo professionale i cittadini extracomunitari che risultino forniti di permesso di soggiorno, rilasciato a qualunque titolo.

I documenti che dovranno essere inviati dall'iscrivendo sono gli stessi previsti all'art 2 e copia del permesso di soggiorno.

Art. 4 - CITTADINI EXTRACOMUNITARI IN POSSESSO DI UN TITOLO ABILITANTE CONSEGUITO IN UN PAESE DELL'UNIONE EUROPEA O PAESE EXTRACOMUNITARIO

Possono presentare domanda di iscrizione all'Albo professionale i cittadini extracomunitari, con regolare permesso di soggiorno, che abbiano ottenuto il decreto di riconoscimento del titolo conseguito in un Paese extracomunitario da parte del Ministero della salute o il riconoscimento, da parte del medesimo Ministero, del titolo conseguito in un Paese dell'Unione europea.

In merito ai decreti di riconoscimento, il DPR 334/2004 all'art.44 ha previsto che perdano efficacia entro due anni, pertanto, chi ha avviato la procedura per il riconoscimento e ha ottenuto il decreto dovrà iscriversi all'Albo entro tale periodo, altrimenti dovrà riavviare nuovamente la procedura per il riconoscimento stesso.

Per ottenere il decreto di riconoscimento del titolo acquisito in un Paese extracomunitario o dell'UE, l'interessato dovrà fare domanda al Ministero della salute utilizzando l'apposita modulistica a tal fine predisposta e reperibile su sito del Ministero stesso (www.ministerosalute.it). Per eventuali informazioni o chiarimenti gli interessati devono rivolgersi direttamente al Ministero della salute –Direzione generale delle professioni sanitarie.



Qualora il decreto di riconoscimento lo preveda, gli Ordini dovranno accertare la conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia. Tale accertamento deve essere svolto, con oneri a carico dell'interessato, a cura degli Ordini.

Per le modalità di svolgimento di tale valutazione, si rimanda al regolamento per lo svolgimento dell'esame di lingua. Tuttavia, è evidente che la commissione possa essere composta da componenti del CDO.

Il permanere dell'iscrizione all'Albo è comunque subordinato al possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità e gli interessati sono tenuti, a pena di cancellazione dall'Albo, da comunicare all'Ordine l'avvenuto rinnovo del permesso stesso.

È onere dell'iscritto fornire tempestivamente la regolare documentazione: pena la cancellazione dell'Albo.

Va infine rammentato che i cittadini extracomunitari possono avvalersi delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ("autocertificazioni") o dell'atto di notorietà ma limitatamente alla dichiarazione di stati, qualità personali o fatti certificabili o attestabili dalle pubbliche amministrazioni Italiane.

A tal fine l'Ordine ha il dovere di informare gli interessati che la produzione di atti o documenti non veritieri è prevista come reato dalla legge Italiana.

Art. 5 - ISCRIZIONE CITTADINI COMUNITARI

I cittadini degli Stati appartenenti all'Unione Europea in possesso di titolo abilitante conseguito in Italia si iscrivono all'Ordine con la medesima procedura prevista per i cittadini italiani in possesso di titolo abilitante conseguito in Italia.

I cittadini degli stati appartenenti all'Unione Europea che hanno ottenuto il titolo abilitante all'esercizio della professione di fisioterapista in un Paese dell'Unione Europea diverso dall'Italia possono essere iscritti all'Albo professionale a seguito del riconoscimento del titolo da parte del ministero della salute o dell'ottenimento della Tessera Professionale Europea EPC (il riconoscimento deve essere richiesto anche dai cittadini italiani in possesso di un titolo abilitante conseguito in un Paese dell'Unione Europea diverso dall'Italia).

Art. 6 - RICHIESTA ISCRIZIONE CON TITOLO ANTECEDENTE ALL'ANNO DI ISCRIZIONE

Al Professionista che richiede iscrizione all'albo con titolo conseguito negli anni precedenti a quello di presentazione della domanda, è richiesta dichiarazione liberatoria di responsabilità in cui esplicita di non aver esercitato la professione nel periodo antecedente all'iscrizione, a partire dall' 8 settembre 2022, data di istituzione dell'Ordine dei Fisioterapisti.

Qualora non pervenga tale dichiarazione l'Ordine è in ogni caso tenuto all'iscrizione senza responsabilità alcuna rispetto all'omissione.



Qualora invece, l'iscrivendo dichiaro di aver esercitato la professione richiedendo l'iscrizione retroattiva, l'Ordine può autorizzare l'iscrizione retroattiva previa approvazione del Consiglio Direttivo e regolarizzazione delle relative tasse di iscrizione pregresse, quantomeno a far data dall'Istituzione dell'Ordine, ovvero 8 settembre 2022.

L'iscrizione retroattiva non costituisce sanatoria di eventuale esercizio abusivo della professione e non costituisce sanatoria per i crediti ECM non conseguiti.

Art. 7 - QUOTA DI ISCRIZIONE ANNUALE

Costituisce obbligo di ciascun iscritto e di ciascuna STP iscritta alla sezione speciale, provvedere al pagamento della quota di iscrizione all'albo, nella misura determinata dal Consiglio e deliberata dall'Assemblea Ordinaria in sede di approvazione del bilancio preventivo.

La quota è annuale ed è dovuta per ciascun anno di iscrizione, per tale intendendosi il periodo compreso fra il 1° gennaio ed il 31 dicembre compresi. La quota è unica e non frazionabile in funzione dei periodi di permanenza dell'iscrizione nell'anno; l'obbligo del pagamento della quota permane per tutto il periodo di iscrizione all'Albo.

Il ritardo nel pagamento della quota è soggetto a sanzione di mora come definito annualmente dalla Federazione Nazionale.

Art. 8 - TRASFERIMENTO AD ALTRO ORDINE

Per il trasferimento ad altro Ordine territoriale è necessario avere la residenza o il domicilio o esercitare la professione nella circoscrizione dell'Ordine di destinazione.

L'iscritto che intende effettuare il trasferimento deve presentare richiesta di trasferimento all'Ordine territoriale di destinazione, che provvederà alla richiesta del nullaosta all'ordine di provenienza.

Una volta ottenuto il nullaosta l'Ordine di destinazione provvederà al trasferimento dell'iscritto.

Per il trasferimento all'Ordine di Cagliari, Medio Campidano, Nuoro, Ogliastra, Oristano e Sulcis iglesiente il termine per la presentazione delle richieste di trasferimento è fissato per il 15 novembre.

Art. 9 - CANCELLAZIONE DALL'ALBO

La cancellazione dall'albo è pronunziata dal Consiglio direttivo, d'ufficio o su richiesta del Ministro della salute o del procuratore della Repubblica, nei casi:

- a) di perdita del godimento dei diritti civili;
- b) di accertata carenza dei requisiti professionali;
- c) di rinuncia all'iscrizione;



- d) di morosità nel pagamento dei contributi previsti dal presente decreto;
- e) di trasferimento all'estero, salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 5.

La cancellazione, tranne nei casi di cui alla lettera c), non può essere pronunciata se non dopo aver sentito l'interessato, ovvero dopo mancata risposta del medesimo a tre convocazioni per tre mesi consecutivi. La cancellazione ha efficacia in tutto il territorio nazionale.

In caso di rinuncia all'iscrizione, l'Iscritto è tenuto a presentare domanda di cancellazione, attraverso apposita modulistica, entro il 30 novembre dell'anno di cessazione dell'attività. La scansione della domanda, completa in tutte le sue parti, sottoscritta dal richiedente e con annessa marca da bollo debitamente annullata, deve essere inviata a mezzo PEC. Farà fede la data di invio di quest'ultima.

Per procedere alla cancellazione è necessario essere in regola con i pagamenti delle TIA, ivi compresa quella dell'anno in corso.

L'iscritto che presenti in ritardo rispetto ai tempi sopra indicati, la richiesta di cancellazione è tenuto a presentare autocertificazione della data di cessazione dell'attività lavorativa ed esplicita richiesta del discarico della quota TIA limitatamente all'anno in corso. La richiesta di discarico verrà in ogni caso sottoposta all'approvazione del Consiglio Direttivo.

La cancellazione dall'Albo comporta la disattivazione della casella di posta elettronica certificata dopo trenta giorni. È possibile iscriversi nuovamente e ricancellarsi.

Art. 10 - RE-ISCRIZIONE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTO DI CANCELLAZIONE PER MOROSITÀ

Il professionista che, a seguito di cancellazione per morosità, intenda iscriversi nuovamente all'albo è tenuto a presentare nuova domanda di iscrizione, attraverso la piattaforma.

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine può procedere su domanda dell'interessato alla reinscrizione con effetto retroattivo a condizione che questi effettui il pagamento, oltre che della tassa d'iscrizione, anche di tutti i contributi arretrati di cui agli articoli 3 comma 1, lettera g), 6 comma 1, lettera d), e 21 del d.lgs. CPS 13.9.1946 n. 233, nonché i rimborsi delle spese sostenute dall'Ordine. Le relative ricevute di pagamento dovranno essere inviate all'indirizzo sardegnacentrale.ofi@fnofi.it

L'iscrizione retroattiva non costituisce sanatoria di eventuale esercizio abusivo della professione

Al momento dell'iscrizione sono dovuti i seguenti Tributi:

- Diritti di Segreteria
- Tassa di prima iscrizione
- Tassa di concessione governativa pari a euro 168,00
- Imposta di bollo da euro 16,00, debitamente annullata, da apporre alla domanda di iscrizione.



Art. 11 - EMISSIONE CERTIFICATO DI ISCRIZIONE

Il professionista che necessita di certificazione della propria iscrizione all'albo deve presentare richiesta di emissione, attraverso apposita modulistica. La scansione della domanda, completa in tutte le sue parti, sottoscritta dal richiedente e con annessa marca da bollo debitamente annullata, deve essere inviata a mezzo PEC. Qualora il certificato emesso sia soggetto ad imposta di bollo, unitamente alla domanda, il professionista dovrà presentare dichiarazione sostitutiva di assolvimento dell'imposta di bollo, apponendovi la marca da bollo destinata al certificato emesso.

Regolamento approvato con delibera del Consiglio Direttivo N°34 del 18/03/2025